



Roma 27 ottobre 2005

Vi informiamo che il 26 ottobre sono state indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti delle aziende e dei lavoratori associati all'interno della Assemblea di Alifond.

Le votazioni avranno inizio il giorno 13 febbraio 2006 e si concluderanno il giorno 28 febbraio 2006, data, quest'ultima, entro la quale dovranno pervenire al Fondo le schede elettorali con l'indicazione di voto.

La data di insediamento della nuova Assemblea è prevista per il giorno 27 aprile 2006.

Vi preghiamo di prendere visione dei regolamenti elettorali di seguito riportati.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Fondo al seguente indirizzo di posta elettronica alifond@alifond.it telefono 06-54220135 e fax 06-54229742.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Tiveron

ALIFOND

REGOLAMENTI ELETTORALI

Parte comune: indizione delle elezioni

A) Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea del Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'Industria alimentare e dei settori affini - Alifond, di seguito denominato anche Fondo, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea stabilendo il periodo per l'esercizio del diritto di voto, informando tutte le Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il CCNL 6 luglio 1995, nonché le imprese associate e, anche per il loro tramite, i lavoratori iscritti al Fondo. Analoga informativa verrà fornita anche alle Organizzazioni sindacali e datoriali delle Parti stipulanti i Contratti collettivi nazionali dei settori affini che abbiano aderito al Fondo. Il Fondo provvederà inoltre a divulgare l'informazione relativa all'indizione delle elezioni con apposita comunicazione sul proprio sito internet.

B) Nei dieci giorni successivi le Organizzazioni sindacali e datoriali provvedono all'insediamento delle rispettive Commissioni Elettorali Nazionali.

Il Presidente di Alifond provvede, nei dieci giorni successivi, a consegnare ai Presidenti delle Commissioni Elettorali Nazionali l'elenco nominativo dei rispettivi Associati ad Alifond con diritto di voto, suddivisi per provincia di appartenenza e, per quelli di parte sindacale, anche per azienda.

Nei dieci giorni successivi il Fondo provvede a:

inviare comunicazione ed ogni altra eventuale documentazione utile (volantini, manifesti) relativa alla indizione delle elezioni alle imprese associate ad Alifond e alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti l'accordo istitutivo, invitando a darne la più ampia diffusione e, quando si tratti di manifesti murali, ad affiggerli in luoghi ben visibili ed accessibili a tutti i lavoratori associati al Fondo. Il Fondo provvede inoltre ad inviare le schede elettorali predisposte sulla base delle indicazioni fornite dalle rispettive Commissioni Elettorali Nazionali.

* * *

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE PER LA COSTITUZIONE O IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

Art. 1 – Presentazione della lista elettorale

1. Le Organizzazioni datoriali di cui alla parte comune formano la lista elettorale unica contenente un numero complessivo massimo di 40 candidati per l'elezione dei rappresentanti delle imprese che faranno parte dell'Assemblea.
2. Ove il numero delle candidature riportato nella lista sia inferiore a 40, le Organizzazioni datoriali proporranno nella lista anche una riga in bianco che le imprese associate, in sede di votazione, potranno completare con gli estremi di un ulteriore candidato di loro preferenza.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto tutte le imprese che, per l'elezione della prima Assemblea, siano in regola con il versamento della contribuzione una tantum prevista dall'Accordo Istitutivo,

ovvero, per le elezioni successive, della contribuzione ordinaria ad un mese dalla data di indizione delle elezioni.

2. Sono eleggibili in Assemblea rappresentanti delle imprese associate.

Art. 3 – Commissione Elettorale Nazionale

1. All'atto dell'indizione delle elezioni le Organizzazioni datoriali insediano, nei tempi previsti nel punto B) della parte comune, presso la sede di Alifond la Commissione Elettorale Nazionale, composta da sei componenti.
2. La Commissione Elettorale individua al suo interno un Presidente.
3. I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.
4. La Commissione Elettorale svolge i seguenti compiti:
 - a. fissa la data entro cui va esercitato il diritto di voto;
 - b. verifica la validità della lista presentata;
 - c. predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati di cui al precedente art. 1;
 - d. trasmette alle imprese associate, almeno un mese prima della data fissata per le elezioni, la scheda elettorale corredata di busta e di istruzioni per la votazione;
 - e. riceve via posta da ciascuna impresa le schede votate;
 - f. procede allo scrutinio delle schede pervenute, assicurando il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali e garantendo la segretezza del voto espresso;
 - g. redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e dei non eletti indicando il numero dei voti conseguiti e lo invia al Consiglio di Amministrazione;
 - h. esamina e risolve in unica istanza gli eventuali casi di contestazione.
5. La Commissione elettorale conclude i lavori con la proclamazione dei risultati e con la comunicazione dei medesimi al Consiglio di Amministrazione del Fondo, agli eletti e alle Organizzazioni datoriali.

Art. 4 – Modalità di votazione

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dell'Assemblea da rinnovare, ad ogni impresa associata verrà trasmesso dalla Commissione elettorale un numero di schede elettorali variabile in funzione del numero di dipendenti dell'impresa associati al Fondo, affinché proceda alla votazione nei termini indicati nelle schede stesse.
2. Saranno predisposte schede di diverso valore (1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1.000 voti) che saranno trasmesse ad ogni impresa associata in numero tale da eguagliare in valore il numero dei dipendenti associati al Fondo.
3. Ciascuna impresa associata vota uno o più candidati fino ad un massimo di 30 fra quelli indicati nella scheda e quello eventualmente indicato dalla stessa impresa nell'ipotesi prevista al punto 2 del precedente art. 1, ovvero esclusivamente l'intera lista laddove questa riporti trenta candidature.
4. Le schede votate dovranno essere restituite a mezzo posta alla Commissione elettorale mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alle schede stesse.
5. Sono da ritenersi valide le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo alla data di esercizio del diritto di voto.

Art. 5 – Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

1. Conclusa l'acquisizione delle schede nel termine di cui al quinto comma del precedente art. 4, la Commissione elettorale provvede al relativo scrutinio.
2. Vengono considerati validi i voti attribuiti ai candidati riportati nelle schede, quelli attribuiti agli ulteriori candidati direttamente indicati dalle imprese associate nell'ipotesi

prevista dal punto 2 del precedente art. 1, nonché quelli esclusivamente attribuiti all'intera lista laddove questa riporti trenta candidature.

3. Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione elettorale dichiara eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, sempre in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, stabilisce l'ordine di graduatoria dei non eletti.
4. Il voto non è valido qualora la scheda:
 - a. non sia quella predisposta dalla Commissione elettorale;
 - b. presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto;
 - c. non rechi alcun segno (scheda bianca).
5. terminate le operazioni elettorali la Commissione elettorale redige apposito verbale e comunica i risultati agli Organi di Alifond e alle Organizzazioni datoriali.

Art. 6 – Sostituzione degli eletti

1. Se un'impresa per qualunque motivo perde la qualifica di associata, il suo rappresentante decade dalla qualifica di delegato in Assemblea e viene sostituito dal candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
2. In caso di revoca del mandato da parte dell'impresa associata nei confronti del proprio rappresentante eletto in Assemblea, nonché nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, invalidità che non consenta l'esercizio della funzione o morte dello stesso, l'impresa stessa è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro sei giorni dalla data della revoca stessa o dal verificarsi delle altre ipotesi sopra riportate ed a designare un sostituto entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto luogo la comunicazione suddetta. Ove tali termini non siano rispettati, l'impresa associata perde il diritto a disporre di un proprio rappresentante in Assemblea, che viene sostituito dal candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
3. Qualora il rappresentante di un'impresa associata venga eletto nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori Contabili, l'impresa dovrà, entro dieci giorni da tale elezione, comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in Assemblea che subentrerà al primo.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA COSTITUZIONE O IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DI ALIFOND

Articolo 1 - Commissione Elettorale Nazionale

All'atto della indizione delle elezioni le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono presso la sede di ALIFOND la Commissione Elettorale Nazionale (CEN), designando un rappresentante per ciascuna Organizzazione e successivamente integrandola con i rappresentanti di eventuali liste presentate ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.

La CEN:

- a) verifica la rispondenza delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e risponde ad eventuali ricorsi sulla base di quanto previsto all'art. 13 (ricorsi);
- b) predispose la scheda elettorale ed il verbale;
- c) invia agli aderenti al Fondo la scheda elettorale corredata di relativa busta, appositamente predisposta per la successiva spedizione alla Commissione stessa.

L'associato avente diritto al voto, dopo aver proceduto al voto, provvederà ad inviare personalmente l'apposita busta contenente la scheda votata.

La Commissione elettorale nazionale considererà utili ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo alla data delle elezioni.

Al termine delle operazioni la CEN:

- procede allo scrutinio generale delle schede votate,
- proclama i risultati finali delle elezioni per l'Assemblea di ALIFOND, tramite atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione in locali accessibili a tutti presso le imprese socie di ALIFOND, e presso le sedi delle Fonti Istitutive;
- invia al Consiglio di Amministrazione di ALIFOND tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto, nonché apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la CEN con i risultati.

Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto tutti gli associati ad ALIFOND, la cui iscrizione risulti accettata dal Consiglio di Amministrazione di Alifond alla data di indizione delle elezioni. Possono essere eletti, previa manifestazione di disponibilità, tutti gli associati ad ALIFOND. Non sono eleggibili i componenti della Commissione Elettorale.

Articolo 3 - Presentazione delle liste

All'elezione dei componenti l'Assemblea concorrono:

1. liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali istitutive;
2. liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL;
3. liste presentate da lavoratori iscritti ad ALIFOND, che raccolgono almeno il 5% della totalità dei lavoratori soci.

Le liste devono contenere in testa l'indicazione dei promotori, ed i nominativi dei candidati proposti.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, luogo e data di nascita, qualifica contrattuale.

Ciascuna lista potrà essere maggiorata fino al massimo di un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere.

Le liste per l'elezione all'Assemblea di ALIFOND sono presentate alla Commissione Elettorale Nazionale almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Articolo 4 - Composizione delle liste

In attuazione di quanto previsto dalla L. 903/77 (parità uomo/donna) la composizione delle liste elettorali prevederà di norma una presenza delle lavoratrici associate ad ALIFOND in numero proporzionale alle iscrizioni delle stesse.

Articolo 5 - Votazioni

Le votazioni avvengono per posta.

Le modalità di voto verranno indicate dalla CEN e portate a conoscenza di tutti gli aventi diritto, insieme a tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni, in applicazione del presente Regolamento.

In ogni caso, la CEN considererà utili, ai fini della elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci di ALIFOND, tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo alla data delle elezioni (farà fede il timbro postale).

Le modalità di voto per posta, dovranno garantire certezza dell'esercizio di voto e rispetto di quanto previsto nella Legge n.675 del 1996.

Articolo 6 - Scheda elettorale

La votazione avviene esclusivamente a mezzo di scheda predisposta dalla Commissione Elettorale Nazionale.

Ciascuna scheda, prima di essere spedita, deve essere firmata almeno da un componente la Commissione Elettorale nazionale.

Articolo 7 - Modalità di votazione

L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione della lista.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi candidati riportati nella lista stessa.

Il voto non è valido qualora la scheda:

- 1) non sia predisposta dalla Commissione Elettorale nazionale;
- 2) presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio di voto;
- 3) riporti contrassegni su più liste;
- 4) non rechi alcun segno (scheda bianca)
- 5) porti contrassegni sul voto di lista e su candidati di altra lista diversa.

Articolo 8 - Scrutinio delle schede

Ultimate le operazioni di voto, i componenti la Commissione Elettorale Nazionale, procedendo allo scrutinio delle schede, accertano eventuali casi di schede non correttamente votate o bianche, redigono l'apposito verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, il Presidente provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione, con plico chiuso e sigillato, il verbale e tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede bianche, le schede contestate.

Al termine di tutte le operazioni di voto, verrà proclamata la composizione dell'Assemblea ed i risultati portati a conoscenza dei lavoratori interessati al voto, e verranno dichiarati eletti i candidati in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista.

Articolo 9 - Individuazione degli eletti

La Commissione elettorale nazionale esamina gli eventuali ricorsi e contestazioni sulla base di quanto previsto dal successivo art.13 e, terminate le operazioni di cui sopra, proclama i risultati informando gli organi di ALIFOND, gli interessati e i presentatori di lista.

Sulla base dei voti riportati da ciascuna lista, i seggi saranno proporzionalmente ripartiti e assegnati ai candidati in ordine di presentazione nella lista.

Articolo 10 - Controllo generale e conservazione della documentazione

Il Consiglio di Amministrazione di ALIFOND conserva i verbali relativi alle operazioni di voto e scrutinio per tutta la durata del mandato degli organi sociali cui si riferiscono, nonché le schede elettorali per il tempo definito dal CdA e comunque al massimo fino al tempo fissato per procedere ad eventuali ricorsi.

Articolo 11 - Sostituzione degli eletti

Nel caso in cui il delegato, eletto dai lavoratori soci in seno all'Assemblea di ALIFOND, venga a cessare dalla carica sia per decadenza, sia per morte o impedimento fisico, sia per dimissioni dalla carica o incompatibilità, subentra nella carica il primo candidato non eletto in ordine di presentazione nella rispettiva lista di appartenenza.

Articolo 12 - Ricorsi

Sugli esiti delle elezioni si può fare ricorso alla CEN entro 10 gg. dalla proclamazione dei risultati. La CEN deve rispondere entro 4 gg. successivi (in ambedue i casi fa fede il timbro postale).

* * *

Parte comune finale

A) Spese delle procedure elettorali

Le modalità delle procedure elettorali disciplinate dai presenti regolamenti debbono essere improntate agli obiettivi del contenimento dei costi a carico di Alifond.

In relazione agli obiettivi di cui sopra, le spese delle predette procedure sono a carico del Fondo, nei limiti e secondo le modalità che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.

B) Norma transitoria

Le elezioni per la costituzione della prima Assemblea di ALIFOND sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione provvisorio, sentite le Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti l'Accordo Istitutivo, al raggiungimento delle prime 20.000 adesioni e la data delle elezioni sarà fissata entro i tre mesi successivi.

La parte comune iniziale, relativa alla indizione delle elezioni, non opera per l'indizione delle elezioni per l'insediamento della prima Assemblea per quanto concerne le tempificazioni e le modalità procedurali ivi previste. Tali tempificazioni e modalità saranno definite dal CdA provvisorio del Fondo che, sulla base delle decisioni a tale proposito assunte, adeguerà conseguentemente, laddove necessario, le tempificazioni e modalità procedurali previste dai Regolamenti Elettorali.

* * *

DICHIARAZIONE DELLE PARTI ISTITUTIVE

Con i Regolamenti di cui sopra le Parti istitutive hanno inteso favorire la più ampia partecipazione ed il regolare svolgimento delle procedure elettorali.